

Spett.le Ministero dell'Interno

in persona del Ministro p.t.,

Piazza del Viminale, 1,

00184 Roma RM

pec: gabinetto.ministro@pec.interno.it

pec: mininterno.attgiudiziari@pec.interno.it

Spett.le Ministero dell'Interno

Dipartimento di Pubblica Sicurezza

in persona del Direttore p.t.

Piazza del Viminale, 1,

00184 Roma RM

Pec: dipps.333a.uc@pecps.interno.it

Oggetto: Richiesta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno ai fini della notifica per pubblici proclami autorizzata dall'ordinanza emessa dal TAR Roma il 20 giugno 2019 col numero 4167, nel giudizio numero 6076/2019 di RG - Ferrara ed altri c/ Ministero dell'Interno.

Il sottoscritto Avvocato Emiliano Luca (codice fiscale LCU MLN 75B27 C351C – pec: emiliano.luca@pec.ordineavvocaticatania.it, fax. 095/447397), quale procuratore e difensore dei signori Claudia Silvia Ferrara (codice fiscale FRRCD87L45C351W) Salvatore Marcuccio (codice fiscale MRCSVT91A29L04Y) e Salvatore Difrancesco (codice fiscale DFR SVT 88P01

C351H), nel giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo di Roma numero 6076/2019 di Ruolo Generale

PREMESSO CHE

PER COME RISULTA DAL SUNTO DEL RICORSO CHE SI ALLEGA

- I ricorrenti hanno partecipato alla procedura concorsuale per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui al decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017.

- Essi, in possesso dei requisiti di partecipazione, sono stati inseriti nella cosiddetta "*graduatoria degli idonei*" alla prova scritta con 9,125 punti.

- L'amministrazione successivamente - muovendo dall'esigenza di assumere ulteriore personale - piuttosto che proseguire la procedura concorsuale ammettendo alle tre prove successive coloro che hanno superato la prova scritta, col decreto del Capo della Polizia del 13 marzo 2019 impugnato col ricorso, ha avviato un nuovo *anomalo* procedimento, formalmente denominato di *scorrimento*, ma che in realtà prevede l'assunzione solo di alcuni tra coloro che sono inseriti nella *graduatoria* della prova scritta.

- Per fare ciò, l'amministrazione ha introdotto in via postuma *nuovi requisiti* non previsti dal bando del concorso consistenti nel possesso di non oltre 26 anni alla data dell'1 gennaio 2019 e nel possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (l'amministrazione in particolare, ha avviato all'assunzione esclusivamente i concorrenti in possesso di tali *nuovi requisiti* con punteggio tra 9,50 e 8,758 convocandoli "*..per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale.*").

- In applicazione dei *nuovi requisiti*, ha quindi stilato tre tabelle denominate A, B e C, con cui ha rispettivamente individuato: **a)** i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla "nuova" procedura; **b)** quelli esclusi dal procedimento avendo superato il limite di età; **c)** ed i soggetti che non possono considerarsi esclusi ma di cui devono essere verificati i requisiti.

- I ricorrenti in tal modo, benchè in possesso del punteggio utile per lo scorrimento, sono stati inseriti nelle tabelle B (i ricorrenti Ferrara e Di Francesco) e C (il ricorrente Marcuccio) e quindi esclusi dalle prove e dalla procedura (in quanto non in possesso, alla data dell'1 gennaio 2019, del *nuovo* requisito d'età di 26 anni).

- I ricorrenti pertanto, con ricorso iscritto al numero 6076 del 2019 innanzi al Tar Roma, hanno impugnato: **a)** il decreto del Capo della Polizia del 13 marzo 2019 numero 333-B/12D.3.19/5429, e le relative tabelle A, B e C allegate; **b)** il decreto del Capo della Polizia del 19 aprile 2019 numero 333-B/12D.3.19 col quale è stata disposta la nuova convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento; **c)** ove occorra ed in via meramente cautelativa, il Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018; **d)** ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti.

- I ricorrenti hanno in particolare censurato i succitati provvedimenti per i seguenti motivi di diritto: violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione - dei principi di buon andamento, economicità, trasparenza, logicità e non aggravamento dell'agire amministrativo - del principio del legittimo affidamento e della parità di trattamento - della legge 127 del 1997 - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241 del 1990 - Eccesso di potere per difetto di motivazione, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, illogicità, sviamento dalla funzione tipica, violazione del principio dello scorrimento della graduatoria precedente - Motivazione perplessa ed insufficiente - Contraddittorietà.

- I ricorrenti hanno altresì sollevato l'eccezione di illegittimità costituzionale in relazione all'articolo 11, comma 2-bis, lettera b) del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito in legge per violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione - Violazione degli articoli 51 e 97 della Costituzione - Disparità di trattamento - Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria e per violazione sotto altro profilo del principio di ragionevolezza e violazione del principio di affidamento - Violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

- I ricorrenti hanno quindi chiesto al TAR adito di accogliere il presente ricorso ed annullare - previa concessione delle misure cautelari collegiali e monocratiche richieste, nonché ove occorra previa rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale sollevata - gli atti impugnati.

- il Presidente della Prima Sezione Quater del Tar Roma, con decreto monocratico del 23 maggio 2019 numero 2974 ha accolto la richiesta di misure monocratiche, ordinando all'Amministrazione di ammettere con riserva i ricorrenti alle prove;

- l'Amministrazione tuttavia, ha omesso tale adempimento;

Considerato che

(Estremi dell'ordinanza che dispone pubblici proclami)

- il TAR Roma, ha reso il 20 giugno 2019 l'ordinanza numero 4167/19, con cui accoglie la richiesta di misure cautelari e quindi ordina all'Amministrazione di ammettere con riserva i ricorrenti allo svolgimento delle prove fisiche e psicoattitudinali;

- il TAR ha anche ordinato ai ricorrenti di procedere alla notifica per pubblici proclami, mediante modalità telematiche, nei confronti dei soggetti individuati agli allegati numero 1 e 2 al decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19 aprile 2019 numero 333-B/12D.3.19, ordinando a tal fine al Ministero di pubblicare sul Sito Web del Ministero dell'Interno “..un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza”, nonché gli elenchi di cui ai predetti allegati 1 e 2 al decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19 aprile 2019 numero 333-B/12D.3.19.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto difensore

RICHIEDE

all'Amministrazione in indirizzo di voler procedere ai fini della notifica per pubblici proclami autorizzata dall'ordinanza emessa dal TAR Roma il 20 giugno 2019 col numero 4167 nel giudizio in epigrafe, alla pubblicazione sul Sito Web del Ministero dell'Interno: 1) del presente atto; 2) del sunto del ricorso; 3) degli allegati 1 e 2 al decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19 aprile 2019 numero 333-B/12D.3.19; in tal modo effettuando l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami **nei confronti dei soggetti individuati agli allegati numero 1 e 2** al decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19 aprile 2019 numero 333-B/12D.3.19, pubblicato nella GURI del 23 marzo 2019, col quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato.

Si allegano e si chiede la pubblicazione, oltre che della presente istanza contenente la sintesi del ricorso, dei seguenti atti e documenti:

1. Sunto del ricorso;
2. Ordinanza TAR Lazio numero 4167 del 2019;
3. *“Convocazioni-all-1 al Decreto-convocazione-accertamenti-fisici del 19 aprile 2019”*,
che individua i controinteressati;
4. *“Convocazioni-all-2 al Decreto-convocazione-accertamenti-fisici del 19 aprile 2019”*
che individua i controinteressati.

Avvocato Andrea Scuderi

Avvocato Emiliano Luca

Avvocato Simona Santoro